

Oggetto: **Comune di Farnese – Sistemazione terreni appartenenti al demanio civico –  
Annullamento progetto P.A. Luigi Ranucci anno 1984.**

## **IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE**

**SU PROPOSTA** del Direttore Regionale Agricoltura;

**VISTA** la L.R. 18.02.2002, n.6 e successive modificazioni “Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n.1, del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la L. 16.06.1927, n.1766;

**VISTO** il R.D. 26.02.1928, n.332;

**VISTO** il D.P.R. 24.07.1977, n.616;

### **- PREMESSO :**

CHE a seguito dell'entrata in vigore della legge 16/06/1927 n° 1766, il territorio del Comune di Farnese é stato oggetto di molteplici verifiche demaniali per la sistemazione delle terre appartenenti al demanio civico, per mezzo delle quali, in particolare, fu prodotta nell'anno 1984, da parte del perito demaniale Luigi Ranucci, all'uopo incaricato dalla Regione Lazio con decreto del 17.3.1981, una proposta di legittimazione per n. 375 quote;

CHE in forza delle disposizioni di cui agli art, 15 e 30 del R.D. 26.02.1928 n° 332, per tali proposte, nell'anno 1988, fu ordinata la pubblicazione presso l'Albo Pretorio del Comune di Farnese con la notifica agli occupatori illegittimi;

CHE successivamente alla pubblicazione pervennero degli esposti a firma di diversi soggetti, sia in rappresentanza dei cittadini di Farnese che in rappresentanza di organizzazioni locali a tutela del patrimonio (Camera del Lavoro di Viterbo, uti cives, consiglieri comunali, Riserva Naturale Selva del Lamone etcc...);

CHE in detto esposto veniva rappresentata una situazione possessoria dei terreni, proposti per la legittimazione con la Relazione Ranucci del 1984, contrastante con i requisiti previsti dall'art. 9 della legge 16/06/1927 n° 1766, sia al riguardo della mancate miglitorie, sia in ordine agli effettivi possessori, sia in ordine ad alcune occupazioni di rilevante estensione;

CHE a supporto dell'esposizione dei fatti e dello stato dei luoghi, i reclamanti facevano riferimento, nella documentazione allegata, ad una perizia giurata a firma del P. Agr. Alessandro Alebardi, incaricato dal Comune di Farnese;

CHE sulla base di detta documentazione e sulla scorta degli accertamenti effettuati in loco é emersa la fondatezza e la rilevanza delle osservazioni e censure prodotte ed avanzate, nel citato esposto, poiché nella maggior parte dei casi le quote risultavano prive di quei miglioramenti necessari per essere riconosciuti ai fini della concessione della legittimazione, riscontrandosi, altresì, per diverse occupazioni di terreno, eccessive estensioni, superiori alla unità fondiaria, incompatibili, quindi, con la legittimazione, ed in molte situazioni gli occupatori risultavano differenti da quelli originariamente indicati dal perito Ranucci;

CHE a seguito di incontri tra gli amministratori locali, rappresentanti di associazioni di categoria e la competente struttura regionale in materia di usi civici, susseguitisi nel corso degli anni, é emersa la possibilità di poter proporre la legittimazione di alcune quote che effettivamente erano in possesso di requisiti di cui all'art. 9 della L. 1766/1927, come di fatto avvenuto a seguito di nuovi accertamenti effettuati, dal medesimo perito demaniale Luigi Ranucci, che depositò in data 20/12/2001, proposte di legittimazione per n° 24 quote, inviate al Comune di Farnese in data 23/07/2002, per la pubblicazione di rito, avvenuta dal 13/08/2002 al 12/09/2002;

CHE detto procedimento si é concluso con l'adozione della determinazione dirigenziale n. C698 del 14/06/2008, con la quale si sono legittimate n° 18 quote di terreno, per una superficie complessiva di Ha 20.07.60;

**RILEVATO** che, con particolare riferimento alle occupazioni illegittime, le proposte di sistemazione di tali terreni, debbono seguire uno scrupoloso iter procedurale, tra l'altro, ormai consolidato sia per decisioni giurisprudenziali che per direttive emanate dal Commissario agli Usi Civici e dalla Regione Lazio;

**RICONOSCIUTO** che i motivi per i quali il legislatore ha ammesso la legittimazione delle terre demaniali illegittimamente occupate, fondamentale consistono nel fatto che l'occupatore abusivo, abbia realizzato, all'atto della legittimazione, lo scopo della legge, avendo apportato, sul terreno occupato, sostanziali e permanenti migliorie.

**RILEVATO** che ai sensi del citato art. 9 - lett. a) della legge 1766/1927, perché "possa" concedersi la legittimazione è necessario che l'occupatore abbia apportato al terreno ...."sostanziali e permanenti migliorie" e che la concessione della legittimazione, tra l'altro, è una "facoltà" della Amministrazione, non un obbligo, e che non ogni e qualsiasi miglioria da titolo alla legittimazione, ma soltanto migliorie "sostanziali e permanenti",

**PRESO ATTO** che l'inesistenza di colture agrarie, fa venire meno la legittimazione, e ne impone l'utilizzo come pascolo o erbaio permanente, con conseguenziale classificazione del terreno alla categoria "A", ai sensi dell'art. 11 della L. 1766/1927, previo ricorso allo strumento della reintegra delle terre, ai sensi del combinato disposto di cui al citato art. 9 e art. 31 del R.D. n° 332/1928.

**RILEVATO**, che per tutti i terreni che, di fatto, non presentano miglioramenti sostanziali e permanenti e, doveroso, procedere alla reintegra a favore del Comune, non essendo proponibile la concessione della legittimazione;

**RITENUTO** che va verificata l'esistenza dei requisiti di legge, ai fini dell'adozione dei provvedimenti definitivi di competenza regionale, anche sulla scorta di pareri espressi in merito dall'Avvocatura Generale dello Stato;

**RICORDATO**, inoltre che la legittimazione é un atto eccezionale che esige la valutazione delle esigenze di interesse pubblico che ad essa ostino, come più volte ribadito dal Consiglio di Stato con proprie pronunce, anche in ordine alla regolarità dell'atto amministrativo da adottare;

**EVIDENZIATO** che gran parte delle occupazioni riguardano demani collettivi ricadenti nel perimetro della Riserva naturale Selva del Lamone;

**EVIDENZIATO** che le occupazioni illegittime di demani civici vasti, non appaiono rientrare nelle ipotesi di legittimazione di cui alla L. 1766/1927, poiché trattasi di "usi civici essenziali" e non di "usi utili", come si evince dal parere espresso in merito a tale problematica dall'Avvocatura dello Stato, giunta nota n° 1623/9P del 2/12/2005;

**VISTI** i verbali delle riunioni tenutesi al fine di dirimere la rappresentata problematica tra il Comune di Farnese e le organizzazioni di categoria degli agricoltori, ed in particolare l'accordo sottoscritto in data 21 febbraio 2007, ratificato dal Comune di Farnese con atto del Consiglio Comunale n° 12 del 13/04/2007;

**RITENUTO** pertanto di non dar seguito alla perizia del P.A. Luigi Ranucci del 1984, in quanto nel corso degli anni sono state rilevate incongruenze e mancanza di requisiti per molte quote nonché per valutare le eventuali esigenze di pubblico interesse che potrebbero ostare la legittimazione;

## DETERMINA

In relazione alla complessità dalla vicenda, protrattasi oltre un ventennio, di non assumere alcun provvedimento in merito al progetto di legittimazione delle terre di demanio civico appartenenti al Comune di Farnese, che provenga direttamente o che dipenda dalla perizia Ranucci del 1984 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Farnese nell'anno 1988, archiviando la suddetta perizia.

Che le proposte di legittimazione di dette terre demaniali potranno avvenire solamente a seguito di nuove perizie attestanti l'esistenza dei requisiti di legge, e riportanti tutti gli elementi necessari per l'approvazione delle stesse.

Che sono da escludersi da tali proposte quelli risultanti di vaste estensioni poiché dalle risultanze degli archivi commissariali (denunce del 16.11.1925, del 21.05.1927, del 7.12.1927 e del 20.03.1928) si rileva che trattasi di "usi essenziali" e non di "usi utili".

Che restano escluse da tali proposte, anche se migliorate, quelle ricadenti all'interno del perimetro della Riserva Naturale Selva del Lamone, per esigenze pubbliche, come rappresentate dal Comune stesso.

Che, di conseguenza, le terre non proposte per la legittimazione dovranno ritornare il libero possesso del Comune attraverso un procedimento di reintegra demaniale, previe specifiche perizie da parte del perito demaniale.

Che nelle more del procedimento di reintegra, si potrà pervenire ad un accordo tra il Comune di Farnese ed i singoli occupatori, per la concessione in uso di determinate superfici di demanio civico, in relazione alla consistenza della attività imprenditoriale agricola della ditta occupatrice.

Che tutte le terre che non saranno oggetto di legittimazione verranno classificate alle Categoria A) ai sensi dell'art. 11 della legge 16/06/1927 n° 1766, per essere estinate ad una successiva utilizzazione secondo un apposito regolamento che dovrà adottare il Comune di Farnese, a garanzia dell'esercizio dei diritti civici.

Il Comune di Farnese dovrà curare, nei modi e termini previsti dalla vigente normativa, alla pubblicizzazione del presente provvedimento, per portarlo a conoscenza di tutti gli utenti.

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Amministrativa competente per materia e territorio nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.-

Il Direttore del Dipartimento  
**Dr. Guido Magrini**